RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1974

ai governi degli Stati membri relativa alla circolazione dei rottami di ferro e dei prodotti assimilati all'interno della Comunità

(75/97/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 73, secondo comma,

previa consultazione del Consiglio,

considerando che i rottami di ferro e prodotti assimilati di cui all'elenco che figura in allegato alla presente raccomandazione, fanno oggetto di un divieto o di restrizioni all'esportazione verso paesi terzi ;

considerando che il rispetto di tali misure comporta dei controlli destinati a garantire che escano dalla Comunità, con destinazione verso paesi terzi, soltanto i prodotti che hanno fatto oggetto di una licenza di esportazione regolarmente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione ;

considerando che tuttavia tali controlli devono conciliarsi con le esigenze della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità ; che occorre in particolare che detti controlli non abbiano un carattere più restrittivo di quanto lo esiga la situazione che ne giustifica l'esistenza ;

considerando che, col regolamento (CEE) n. 542/69, del 18 marzo 1969 [1], il Consiglio ha istituito un regime di transito comunitario ; che, sulla base di tale regolamento, il regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971 [2], completato col regolamento (CEE) n. 2766/71, del 23 dicembre 1971 [3], prevede l'utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure all'esportazione di talune merci ;

considerando che l'applicazione delle misure previste da tali regolamenti alla circolazione dei rottami di ferro e dei prodotti assimilati all'interno della Comunità è tale da garantire il rispetto del divieto o delle restrizioni all'esportazione verso paesi terzi di cui tali prodotti fanno oggetto, pur rappresentando una semplificazione considerevole delle formalità nei confronti del sistema di controllo della destinazione finale al quale i prodotti di cui trattasi sono attualmente assoggettati in virtù della decisione presa il 19 novembre 1957 dai membri del Consiglio in qualità di rappresentanti dei loro governi ; che occorre dunque sostituire le formalità e procedure previste da quest'ultima decisione con quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1279/71 precitato, completato dal regolamento (CEE) n. 2766/71 ;

considerando che l'efficacia del sistema di divieto o di restrizioni all'esportazione verso paesi terzi presuppone che le infrazioni siano effettivamente sottoposte a sanzioni in ogni Stato membro, qualunque sia lo Stato membro dal quale provengono le merci,

RACCOMANDA :

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure appropriate affinché la circolazione all'interno della Comunità dei rottami di ferro e dei prodotti assimilati di cui all'elenco che figura in allegato alla presente raccomandazione, che fanno oggetto di un divieto o di restrizioni all'esportazione verso paesi terzi, si effettui nelle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure all'esportazione di talune merci, completato col regolamento (CEE) n. 2766/71, del 23 dicembre 1971.

2. Gli Stati membri sono tenuti ad abrogare le misure da essi prese per l'applicazione delle decisioni anteriori, adottate dai membri del Consiglio in qualità di rappresentanti dei governi degli Stati membri e relative alle formalità e alle procedure richieste per la circolazione dei rottami di ferro e dei prodotti assimilati all'interno della Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri sono tenuti a prendere ogni misura generale o particolare appropriata affinché le infrazioni alle disposizioni relative al divieto o alle restrizioni all'esportazione verso paesi terzi dei rottami di ferro e dei prodotti assimilati siano sottoposte a sanzioni, qualunque sia lo Stato membro dal quale provengono tali merci.

Articolo 3

Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà da essi incontrate nell'applicazione delle misure previste agli articoli 1 e 2.

(1) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.
(3) GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 33.

La Commissione comunica tali informazioni agli Stati membri al fine di esaminare, se occorre, le misure da prendere.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano, al più tardi entro il 1° gennaio 1975, le misure previste agli articoli 1 e 2 e le comunicano immediatamente alla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1974.

Per la Commissione

F. O. GUNDELACH

Membro della Commissione

ALLEGATO

(Elenco di cui all'articolo 1)

1. Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio ivi comprese le rotaie usate di lunghezza inferiore a m 1,5 (voce n. 73.03 della tariffa doganale comune);
2. Rotaie usate di lunghezza inferiore a m 2,5 ma uguale o superiore a m 1,5 (sottovoce ex 73.16 A II b) della tariffa doganale comune);
3. Cascami lingottati di acciai in lega (sottovoce 73.15 B I b) 1 aa) della tariffa doganale comune);
4. Prodotti di reimpiego considerati come rottami in virtù della decisione dei membri del Consiglio in qualità di rappresentanti dei loro governi presa nel corso della 45ª sessione del Consiglio tenutasi l'8 ottobre 1957.